

*Vigilanza bancaria e finanziaria*

## **Documento per la consultazione**

### **MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N. 285 (DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE)**

### **RECEPIMENTO IN ITALIA DELL'INDIRIZZO (UE) 2017/697 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

*Il documento illustra l'insieme degli interventi che la Banca d'Italia intende compiere per adeguare all'Indirizzo (UE) n. 2017/697 della Banca Centrale Europea l'esercizio di alcune opzioni e discrezionalità nazionali ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione.*

*La consultazione avrà durata di 40 giorni dalla pubblicazione del presente documento. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi:*

- *all'indirizzo di posta elettronica certificata [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it);*
- *in mancanza di casella PEC, il mittente può inviare una missiva cartacea al seguente indirizzo: Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, via Nazionale 91, 00184 ROMA. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata al seguente indirizzo e-mail: [servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it);*

*I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.*

**Aprile 2018**

Le modifiche alla Circolare n. 285/2013 (“**Circolare 285**”) poste in consultazione sono volte a recepire nell’ordinamento nazionale di vigilanza l’Indirizzo (UE) n. 2017/697 della Banca centrale europea (“**Indirizzo**”; “**BCE**”) sull’esercizio di alcune opzioni e discrezionalità nazionali previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013.

Con l’occasione si procede anche ad aggiornare i riferimenti normativi della Parte II, Cap. 11, Sez. 1, della Circolare 285 per rimuovere il richiamo agli Orientamenti EBA/GL/2013/01, a seguito della loro formale abrogazione da parte dell’Autorità bancaria europea.

Il documento di consultazione non è accompagnato da un’analisi d’impatto regolamentare (“**AIR**”) poiché la BCE ha già svolto queste valutazioni nell’ambito della consultazione pubblica effettuata a livello europeo, cui si rinvia <sup>(1)</sup>.

Tenendo conto anche conto che l’Indirizzo presenta limitati margini di discrezionalità per il suo recepimento, la consultazione ha un termine di 40 giorni, inferiore a quello ordinario previsto dall’articolo 4 del Regolamento della Banca d’Italia del 24 marzo 2010.

\* \* \*

---

<sup>(1)</sup> <https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/index.en.html>.

## INDIRIZZO (UE) n. 2017/697 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

### 1. Premessa

Nella Direttiva n. 2013/36/UE (“**CRD IV**”), nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (“**CRR**”) <sup>(2)</sup> e nel Regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione (“**Regolamento delegato**”) <sup>(3)</sup> sono presenti alcune opzioni e discrezionalità nazionali (“**ODN**”) che possono essere esercitate dagli Stati membri o dalle Autorità nazionali competenti (“**ANC**”).

Per quanto riguarda le ODN la cui applicazione spetta alle ANC, in alcuni casi esse devono essere esercitate attraverso misure di carattere generale, in altri attraverso valutazioni e decisioni adottate caso per caso.

La BCE ha rilevato significative differenze nelle modalità nazionali di esercizio delle ODN, dalle quali può derivare un rilevante impatto sulla parità di trattamento tra operatori nei diversi Stati membri all’interno del Meccanismo di vigilanza unico.

Come sintetizzato anche nel Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza per il 2015 <sup>(4)</sup>, l’esercizio non coerente delle ODN e il loro elevato numero alimenta la frammentazione e la formazione di rischi nel settore bancario, contribuisce a incrementare il livello di complessità normativa, accresce i costi di *compliance* a carico degli intermediari e favorisce le possibilità di arbitraggio regolamentare.

Nel 2015, la BCE ha quindi avviato l’armonizzazione di gran parte delle ODN spettanti alle ANC che partecipano al Meccanismo di vigilanza unico.

Di seguito si illustrano le modalità con cui la Banca d’Italia intende adeguarsi all’Indirizzo, con il quale è stato armonizzato – per gli enti creditizi meno significativi (*Less Significant Institutions*, “**LSIs**”) – l’esercizio di alcune ODN previste dal CRR: il paragrafo 2 riassume il contesto normativo europeo in cui ha luogo questa armonizzazione; nei paragrafi 3 e 4 vengono descritti, rispettivamente, il ruolo della Banca d’Italia e le modifiche necessarie ad adeguare il testo della Circolare 285 all’Indirizzo della BCE.

### 2. Il contesto normativo europeo

Per gli enti creditizi significativi (*Significant Institutions*, “**SIs**”), le ODN sono state esercitate dalla BCE in quanto autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (“**RMVU**”). Il processo di armonizzazione delle ODN per le SIs si è concluso a marzo 2016 con l’emanazione:

---

<sup>(2)</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ:L:2013:176:TOC>

<sup>(3)</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2015:011:TOC>

<sup>(4)</sup> <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.en.html>

- del Regolamento (UE) n. 2016/445 della Banca centrale europea (“**Regolamento BCE**”) <sup>(5)</sup>: esso attua le ODN che consentono di effettuare scelte di *policy* applicabili in via generale a tutte le SIs ed è direttamente applicabile, con conseguente automatica irrilevanza delle disposizioni nazionali eventualmente in conflitto;
- della Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (“**Guida**”) <sup>(6)</sup>: essa riporta gli orientamenti che la BCE intende seguire in relazione alle ODN che prevedono decisioni caso per caso.

Per le LSIs, invece, il processo di armonizzazione si è completato il 13 aprile 2017, con la pubblicazione di due provvedimenti della BCE indirizzati alle ANC:

- l’Indirizzo (UE) n. 2017/697 della Banca Centrale Europea <sup>(7)</sup>: esso fornisce alle ANC indicazioni su come esercitare sette ODN la cui attuazione richiede misure di carattere generale;
- la Raccomandazione della Banca Centrale Europea del 4 aprile 2017 (“**Raccomandazione**”) <sup>(8)</sup>: essa fornisce alle ANC orientamenti per le ODN che consistono in poteri da esercitare caso per caso. La Raccomandazione non è vincolante per le ANC.

L’Indirizzo richiede l’allineamento delle prescrizioni per le LSIs a quelle già previste per le SIs nel Regolamento BCE; la Raccomandazione, invece, riprende gli orientamenti contenuti nella Guida per le SIs, con l’eccezione di otto ODN per le quali è previsto un diverso trattamento per le LSIs.

### 3. L’adeguamento nazionale al nuovo *framework* europeo: il ruolo della Banca d’Italia

Alla Banca d’Italia, nei limiti delle sue competenze regolamentari, spetta il compito di assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale nella prospettiva di assicurarne la conformità al *framework* europeo.

In virtù delle caratteristiche sopra richiamate del Regolamento BCE e della Guida, non è necessaria alcuna azione da parte della Banca d’Italia in riferimento alla disciplina applicabile alle SIs.

Per quanto riguarda l’Indirizzo sulle LSIs è, invece, necessario apportare alcune modifiche alla Circolare 285, che costituiscono oggetto del presente documento di consultazione.

---

<sup>(5)</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:078:TOC>

<sup>(6)</sup> <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/date/2016/html/index.en.html>, versione consolidata del 3 novembre 2016.

<sup>(7)</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2017:101:TOC>

<sup>(8)</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:120:TOC>

Eventuali modifiche delle norme nazionali che dovessero risultare opportune in relazione agli orientamenti contenuti nella Raccomandazione saranno oggetto di una separata consultazione.

#### **4. Sintesi della normativa nazionale e delle modifiche per recepire l'Indirizzo**

La Banca d'Italia condivide l'opportunità di assicurare un quadro normativo il più possibile omogeneo nell'ambito dell'Unione bancaria; a questo fine, in relazione alle ODN esercitate dall'Indirizzo, è necessario apportare alcune modifiche alla Circolare 285, che si illustrano nel presente paragrafo. Per completezza, si riportano anche le ODN rispetto alle quali l'attuale disciplina nazionale è già conforme all'Indirizzo.

*a) Fondi propri: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (articolo 3 dell'Indirizzo):*

L'articolo 89(3) CRR dispone che la detenzione di partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario, oltre le soglie stabilite all'articolo 89(1) e (2) CRR, possa essere vietata o, alternativamente, soggetta a un regime di ponderazione del 1250%.

L'articolo 3 dell'Indirizzo richiede alle ANC di adottare la seconda opzione (ponderazione del 1250%), mentre la vigente Circ. 285, Parte III, Cap. 1, Sez. III, prevede il divieto di detenere partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie oltre le soglie applicabili.

Si intende modificare la Circolare 285 per sopprimere l'attuale divieto e introdurre il regime di ponderazione previsto all'articolo 89(3)(a) CRR.

*b) Requisiti di capitale: rischio di credito - default del debitore (articolo 4 dell'Indirizzo)*

L'articolo 178(1)(b) CRR prevede che debba essere riconosciuto il *default* di un debitore quando quest'ultimo è in arretrato nei pagamenti da oltre 90 giorni (cd. "*more than 90 days past due*" standard); le ANC possono tuttavia stabilire un termine più lungo (180 giorni) per particolari tipologie di esposizione esplicitamente indicate.

L'Indirizzo richiede alle ANC di non esercitare l'opzione di cui all'articolo 178(1)(b) CRR.

La Banca d'Italia, al momento dell'entrata in vigore del CRR, non ha esercitato l'opzione e ha mantenuto ferma l'applicazione generale del "*more than 90 days past due*" standard, conformemente a quanto disposto oggi nell'Indirizzo. Non è pertanto necessario alcun adeguamento normativo.

*c) Requisiti di capitale: rischio di controparte - insiemi di attività coperte (articolo 5 dell'Indirizzo)*

L'articolo 282(6) CRR, con riferimento a specifiche operazioni da esso elencate, consente alle ANC di richiedere alle banche di calcolare il valore delle posizioni di rischio e dei moltiplicatori previsti per le diverse categorie di insiemi di attività coperte: *i)* attraverso il metodo del valore corrente (*mark-to-market*) previsto all'articolo 274 CRR o, in alternativa, *ii)* tramite la definizione di criteri ispirati a prudenza.

L'articolo 5 dell'Indirizzo richiede alle ANC di imporre l'uso del metodo del valore corrente (opzione *i*). Per recepire l'Indirizzo si intende ora integrare la Circolare 285, Parte II, Capitolo 7, Sez. III, per disporre espressamente l'applicazione del metodo previsto dall'articolo 274 CRR alle esposizioni elencate all'articolo 282(6) CRR.

*d) Grandi esposizioni: esenzioni dai limiti (articolo 6 dell'Indirizzo)*

L'articolo 395(1) CRR stabilisce, in via generale, che l'ammontare dell'esposizione di una banca verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi non può superare il 25 per cento del capitale ammissibile della banca stessa. Il CRR, tuttavia, dispone un elenco di specifiche tipologie di esposizioni che le ANC o gli Stati Membri hanno l'opzione di esentare dal limite. Le modalità per fissare le esenzioni sono le seguenti:

1. ai sensi dell'articolo 400(2) CRR, le ANC hanno l'opzione di esentare, parzialmente o integralmente, le esposizioni dell'elenco, purché siano soddisfatte, sulla base di valutazioni caso per caso, le condizioni previste al terzo paragrafo del medesimo articolo;
2. ai sensi dell'articolo 493(3) CRR e in deroga all'articolo 400(2) CRR, gli Stati membri hanno l'opzione di esentare in via generale, parzialmente o integralmente, le esposizioni dell'elenco per un periodo transitorio che si conclude il 31 dicembre 2028. La facoltà per gli Stati membri di riconoscere le esenzioni non è subordinata al rispetto delle condizioni specificate all'articolo 400(3) CRR.

L'articolo 6 dell'Indirizzo disciplina l'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 400(2) CRR e trova applicazione solo se gli Stati membri non hanno già esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 493(3) CRR.

L'Italia, nella Circ. 285, Parte II, Cap. 10, Sez. III, ha esercitato l'opzione prevista dall'articolo 493(3) CRR solo per alcune delle tipologie di esposizione elencate dal CRR. Per queste, pertanto, non è necessario alcun adeguamento normativo a quanto prescritto dall'Indirizzo. Per le altre fattispecie dell'elenco <sup>(9)</sup>, invece, si intende integrare la Circ. 285 per allinearla a quanto previsto dall'Indirizzo in relazione all'opzione di cui all'art. 400(2) CRR.

*e) Liquidità: deflussi da depositi al dettaglio stabili (articolo 7 dell'Indirizzo)*

L'articolo 24(4)(5) del Regolamento delegato consente alle ANC, previa approvazione della Commissione europea, di imporre alle banche un tasso di deflusso del 3 per cento (invece dei superiori tassi altrimenti previsti dal Regolamento delegato) per i depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia ai sensi della Direttiva n. 2014/49/UE. Questa discrezionalità è applicabile dal 1° gennaio 2019.

L'articolo 7 dell'Indirizzo richiede alle ANC di esercitare la discrezionalità prevista all'articolo 24(4)(5) del Regolamento delegato.

---

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 493(3), lettere (d), (e), (h), (j) e (k).

La Circ. 285, Parte II, Cap. 11, Sez. III, già esercita questa discrezionalità in modo conforme all'Indirizzo. Non è pertanto necessario alcun adeguamento.

*f) Disposizioni transitorie: deduzioni delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione (articolo 8 dell'Indirizzo)*

In base all'articolo 471(1) CRR le ANC possono consentire alle banche, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione transitoria dall'obbligo di dedurre dagli elementi del CET1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa nel rispetto delle condizioni ivi previste.

L'articolo 8 dell'Indirizzo chiede alle ANC di non consentire questa esenzione oltre il 31 dicembre 2018.

Si intende modificare la Circolare 285 per limitare l'applicabilità del regime transitorio consentito dall'articolo 471(1) CRR fino al 31 dicembre 2018.

*g) Disposizioni transitorie: deduzioni delle attività fiscali differite (articolo 9 dell'Indirizzo)*

L'articolo 478 CRR consente alle ANC di modulare nel corso degli anni la percentuale applicabile per la deduzione delle attività fiscali differite (c.d. "DTA") che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee (articolo 478(1) e (2) CRR) e degli investimenti significativi in soggetti del settore finanziario (articolo 478 (1) CRR).

L'articolo 9 dell'Indirizzo prevede l'obbligo di deduzione integrale dal 1° gennaio 2018 per le esposizioni di cui all'articolo 478(1) CRR (investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee). Il medesimo articolo dell'Indirizzo, inoltre, richiede alle ANC di imporre l'obbligo di deduzione integrale a partire dal 1° gennaio 2019, con una deduzione pari all'80% durante il 2018, per le esposizioni di cui all'articolo 478(2) CRR (attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che esistevano prima del 1° gennaio 2014).

La Circ. 285, Parte II, Cap. 14, Sez. II, è in linea con l'Indirizzo concernente l'articolo 478(1) mentre prevede una progressione temporale dell'obbligo di deduzione in dieci anni (previsto al 100% solo a partire dal 1° gennaio 2024) per le esposizioni di cui all'articolo 478(2). Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si intende modificare la Circolare 285 per allineare la quantificazione e progressione dell'obbligo di deduzione al termine indicato nell'Indirizzo, con le specificazioni fornite dallo stesso Indirizzo sui casi di non applicabilità del termine.

\* \* \*

Nei casi in cui le disposizioni della Circolare 285 sono già conformi alle modalità di esercizio delle ODN così come esercitate dall'Indirizzo della BCE, resteranno confermate, per gli ambiti di competenza della Banca d'Italia, le norme esistenti.